

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
www.fip.it/friuli-veneziasgiulia
Via dei Macelli 5
34148 - TRIESTE

Corte Sportiva di Appello Regionale F.V.G.
cortesportiva@friuliveneziasgiulia.it
Tel. +39 040 2456582

COMUNICATO UFFICIALE N. 259 DEL 07GENNAIO 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEL F.V.G. N. 01

Il giorno mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 13,00, nella sede del Comitato F.I.P. del Friuli Venezia Giulia, sito in Trieste via dei Macelli, 5

si è riunita la Corte Sportiva di Appello del Friuli Venezia Giulia nella seguente composizione:

Dott. Claudio CERRONI - Presidente;
Avv. Daniele VIDAL - Componente ;
Avv. Lorenzo REYES - Componente ;

per decidere sul reclamo proposto dal sig. Giovanni Battista PERESSON avverso la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 251 di data 19.12.2025 del Giudice Sportivo Regionale n. 119, col quale al medesimo Sig. Giovanni Battista PERESSON è stata inflitta la sanzione della deplorazione per: comportamenti non regolamentari reiterati, posti in essere da tesserato non iscritto a referto durante lo svolgimento della gara [art. 35,1b RG], nel corso della partita n. 3158 del 17 dicembre 2025;

il reclamante è presente personalmente;

è altresì presente l'arbitro della gara n. 3158, sig. Alessandro AREZZO

La Corte

sulla premessa che:

parte reclamante ha insistito con memoria difensiva per l'annullamento della sanzione assumendo: a) di essere vice Presidente della Asd Sistema Rosa Pallacanestro di Pordenone nonché responsabile del movimento cestistico femminile regionale, e di avere assistito in tale veste alla partita in questione tra le compagini U17 della Asd Sistema Rosa e della Futurosa Trieste, incontro dal rilevante spessore tecnico stante il valore delle due squadre; b) di essersi perciò sistemato sugli spalti in posizione defilata, dalla quale gli era impedita la visuale delle panchine e di una fascia di campo; c) di non avere proferito parola nel corso dell'incontro, pur agonisticamente tirato e connotato da accese contestazioni di entrambe le tifoserie nei confronti delle decisioni arbitrali, essendosi limitato ad avvicinare e riprendere una dirigente della Asd Sistema Rosa, in ragione della condotta protestataria specificamente ed inutilmente tenuta da costei nei riguardi della coppia arbitrale; d) di avere mantenuto una posizione visibile da tutti i presenti, e di essere sceso sul campo di gioco a fine gara per prevenire ulteriori discussioni, comunque ormai cessate, altresì radunando la squadra sotto un canestro per una foto; e) di non avere mai interloquuto con gli arbitri, peraltro non personalmente conosciuti data la loro giovane età, e di ritenere che gli stessi avessero confuso la sua persona – peraltro ben nota nell'ambiente - con altro spettatore, di taglia e abiti somiglianti, che in effetti aveva tenuto un comportamento agitato sulle tribune, altresì sporgendosi dalle stesse durante la gara;

è stato sentito – a norma dell'art. 80, comma 4, Reg. Giustizia – il primo arbitro della gara, sig. Arezzo, il quale ha preliminarmente chiarito che nel referto è stato utilizzato l'aggettivo "offensivo", e non "aggressivo", quanto alla condotta mantenuta dall'odierno reclamante nel periodo di permanenza in tribuna; ciò posto, ed in specifica relazione agli addebiti mossi nei riguardi di costui, ha chiarito che non era sicuro circa l'attribuibilità delle asserite proteste rivolte alla coppia arbitrale da un nucleo di persone presenti in tribuna. In ordine invece alla seconda parte del referto ("è sceso continuando a protestare"), l'arbitro ha specificato che il reclamante si era così rivolto alla panchina avversaria dicendo "Voi vi scegliete gli arbitri per vincere";

il reclamante non ha richiesto di essere sentito;

osserva

Il reclamo deve essere accolto.

E' insegnamento ricorrente che il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Al referto arbitrale è generalmente attribuito un valore probatorio simile – ma non eguale - a quello riservato dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici, detta efficacia probatoria estendendosi non solo a



quanto avvenuto e riportato nel tempo e nel luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, a tutte le circostanze cioè che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo (ad es. fatti avvenuti negli spogliatoi anche a fine partita, a bordo campo o sugli spalti/gradinate).

In proposito, poi, è appena il caso di ricordare incidentalmente che la particolare fede attribuita a detto documento trova adesso la sua giustificazione nelle fonti di rango primario (art. 33, ultimo comma, Cost.), in ordine al riconosciuto valore educativo dell’attività sportiva ed ai principi di lealtà e correttezza colà connaturati, laddove invero l’assicurazione del regolare svolgimento della competizione – affidata agli ufficiali di gara - si pone come diretto adempimento dello stesso precetto costituzionale e dei valori ivi sottesi, quanto ai principi di rispetto e di correttezza – oltre che di armonico sviluppo della personalità - che l’attività sportiva intende coltivare e diffondere nella comunità. A tacere, naturalmente, delle ipotesi in cui il direttore di gara, nello svolgimento delle sue funzioni, è investito altresì di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò allora inserito, a pieno titolo, ad es. nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in senso lato (cfr. Sez. U civ., n. 328 del 09/01/2019, Rv. 652489 - 01).

Vero è, al riguardo, che si è parimenti osservato che il valore probatorio comunque privilegiato attribuito al referto arbitrale determina che l’organo giudicante proceda a svolgere attività istruttoria solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il convincimento del medesimo Organo, in quanto non sia chiaro e coerente sulla fondatezza dell’addebito o sia intrinsecamente contraddittorio. Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudicante nella disamina del materiale probatorio (cfr. ad es. Corte Sportiva d’Appello F.I.R. n. 22/22).

Ciò posto, ed in applicazione del principio, vanno specificamente valutati gli elementi che possono rientrare in ciò che costituisce percezione sensoriale dell’arbitro, sì da rendere necessaria una sua penetrante loro valutazione.

Al riguardo, nel referto di gara si legge che l’odierno reclamante protestava in modo offensivo dagli spalti, e scendendo continuava a protestare.

Di contro a tali espressioni, assolutamente vaghe e generiche, non risulta successivamente acquisita alcuna sicura ulteriore integrazione al referto dell’arbitro. Né i chiarimenti resi alla Corte dall’arbitro convocato, e presentatosi, appaiono idonei a confermare il provvedimento.

In un contesto di questo tipo, il contenuto del referto di gara è palesemente insufficiente a sostanziare un provvedimento disciplinare, il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla costante giurisprudenza sportiva in argomento “(...) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare”.

Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa, e mai integrati in maniera sicura. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite. D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva. La genericità di un addebito non consente né al reclamante di sapere per quali ragioni è stato sanzionato (cosa che evidentemente si riverbera sulla possibilità stessa di predisporre le proprie difese), né a questa Corte di disporre degli elementi su cui poter fondare la propria decisione.

In specie, quanto al primo episodio contestato, è emerso che non vi era alcuna certezza in ordine al fatto che al reclamante potessero essere attribuite non meglio specificate frasi di protesta provenienti da un “gruppo di persone” presenti in tribuna. Quanto al secondo episodio, l’arbitro ha specificato che, nella confusione generale originatasi a fine partita anche in ragione di battibecchi tra i componenti delle due società, il Peresson era sceso in campo e – rivolgendosi alla panchina del Futurosa – avrebbe detto “Voi vi scegliete gli arbitri per vincere”.

Orbene, in ordine al primo fatto – e tenuto conto dei principi richiamati – difettano senza dubbio alcuno tanto la specificità quanto la riferibilità del comportamento contestato al reclamante. In relazione invece al secondo episodio, invero restando ferma in capo alla Corte la valutazione del contenuto in tesi offensivo della frase, essa si sostanzia non in una protesta nei confronti degli arbitri, ma in una generica doglianza circa le condotte che sarebbero proprie della società avversaria, doglianza ancor più ingiustificata in relazione all’esito della partita.

Alla stregua dei rilievi che precedono, la Corte ha ritenuto di non procedere all’assunzione di ulteriori mezzi di prova indicati, in quanto non necessari ai fini della decisione.

La sanzione, siccome irrogata con provvedimento dd. 19 dicembre 2025 del Giudice Sportivo Territoriale, va pertanto annullata. Va infine disposta la restituzione dell’intera tassa reclamo. Viene infine riservata la motivazione di cui all’art. 96, comma 9 del Regolamento di Giustizia, fissando il termine di giorni dieci per il suo deposito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.



P. Q. M.

Accoglie il reclamo, e per l'effetto annulla il provvedimento dd. 19 dicembre 2025 del Giudice Sportivo Territoriale;

Dispone la restituzione dell'intera tassa reclamo.

Riserva la motivazione di cui all'art. 96, comma 9 del Regolamento di Giustizia, fissando il termine di giorni dieci per il suo deposito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Trieste, li 7.01.2026

Il Presidente

Dott. Claudio CERRONI



CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEL F.V.G.